



**TRIBUNALE DI PALMI**  
**SEZIONE PENALE**

Il Tribunale  
in funzione di giudice dell'esecuzione

nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

dott. ssa Anna BIANCHI - Presidente  
dott. Francesco VERDI - Giudice rel.  
dott. ssa Pina AZZURRA - Giudice

a scioglimento della riserva assunta alla camera di consiglio del ??????:

*letta* l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato nei confronti di:

**ROSSI Mario**, attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Reggio Calabria;

*difeso di fiducia* dall'Avv. ????? del Foro di ??????????,

*con riferimento ai provvedimenti di seguito indicati:*

1. *sentenza* n. 348/09, pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Catania, il 7 aprile 2009, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2011;
2. *sentenza* n. 10719/2011 della Corte di Appello di Reggio Calabria, emessa in data 5 luglio 2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, pronunciata il 9 agosto 2008;

*sentite* le parti e, in dettaglio, il difensore che ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ed il P.M. che si è riportato al rispetto dei criteri fissati dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio,

**OSSERVA**

**1.** Con sentenza del 23 maggio 2018, la Prima Sezione penale della Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla difesa del ROSSI, ha annullato l'ordinanza con cui, il 30 ottobre 2017, il Tribunale di Palmi, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati di cui trattano le sentenze in epigrafe, aveva violato il divieto di applicazione retroattiva della disposizione normativa più sfavorevole al reo, introdotta al quarto comma dell'art. 81 c.p. dalla legge n. 251 del 2005, che fissa limiti minimi di aumento della pena nei casi di recidiva reiterata ex art. 99, co. 4, c.p., in quanto i reati in esame risalivano all'anno 2003.

Nello statuire l'annullamento, la Suprema Corte ha disposto il rinvio del

procedimento al Tribunale di Palmi per nuovo esame.

**2.** Venendo al merito, si osserva come, a sostegno dell'istanza in esame, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte, il difensore dello ROSSI abbia enfatizzato la circostanza che il reato di riciclaggio della BMW, mod. 320 D, targata CE 842 JV, di cui tratta la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Catania, il 7 aprile 2009 (sub 1), sia stato commesso in un momento ravvicinato rispetto alle date di commissione dei due fatti di traffico di sostanza stupefacente, peraltro tra loro ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione dalla sentenza n. 10719/2011 (sub 2), come pure che, in tale ultima statuizione, la stessa BMW, mod. 320 D, targata CE 842 JV, sarebbe stata sottoposta a sequestro perché utilizzata per il trasporto della sostanza stupefacente.

**3.** Ciò posto, prima di esporre le ragioni della decisione, occorre individuare gli elementi di diritto, la cui ricorrenza è indispensabile ai fini del perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 81 cpv. c.p..

In proposito, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale *“il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea”* (Cass. Sez. U, sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Cc - dep. 8/6/2017 - Rv. 270074).

Poiché il richiamo alla recente pronuncia delle Sezioni Unite potrebbe indurre a ritenere che l'orientamento appena esposto sia stato preceduto dal contrasto tra diverse posizioni interpretative, va chiarito che, nell'occasione, all'Organo della nomofilachia era stata rimessa la diversa questione dei limiti entro cui il giudice dell'esecuzione deve mantenersi nel quantificare la pena, in conseguenza del riconoscimento della continuazione.

Ai fini che occupano il Tribunale, rileva che la pronuncia del 18 maggio 2017 sia stata un'occasione, per la Suprema Corte, onde ribadire un orientamento

consolidato, secondo il quale, in tema di reato continuato:

- *“il giudice dell'esecuzione nel valutare l'unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale”* (Cass. Sez. 1, sentenza n. 37555 del 13/11/2015 Cc. - dep. 9/9/2016 - Rv. 267596);
- *“la "ratio" della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettuale, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminoso rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione* (Cass. Sez. 1, sentenza n. 34502 del 2/7/2015 Cc. - dep. 6/8/2015 - Rv. 264294);
- *“l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo”* (Cass. Sez. 3, sentenza n. 3111 del 20/11/2013 Ud. - dep. 23/1/2014 - Rv. 259094);
- *“l'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza”* (Cass. Sez. 1, sentenza n. 35639 del 2/7/2013 Cc. - dep. 27/8/2013 - Rv. 256307).

**4.** La richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato va accolta. Si procede, pertanto, ad esporre le ragioni della decisione.

Dalla lettura delle sentenze in esame, si ricava un primo elemento a favore della fondatezza degli argomenti allegati dalla difesa, offerto dalla circostanza che tanto il reato di cui al capo b), accertato con la sentenza sub 1, quanto il reato di cui al capo d), preso in esame dalla sentenza sub 2, sono stati commessi da ROSSI Mario, in concorso con ROSSI Nicola.

Inoltre, *ad colorandum*, va detto che GATTO Massimo, condannato con la sentenza sub 1, per i reati di cui ai capi b) ed e), commessi in concorso con ROSSI Mario e (il solo capo b) con ROSSI Nicola, è stato giudicato separatamente per i fatti contestatigli nell'ambito del procedimento che ha originato la sentenza sub 2.

Ora, la compartecipazione degli stessi imputati ai reati in relazione ai quali si

chiede l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cpv., costituisce un elemento che concorre alla ricostruzione in via induttiva dell'esistenza di un programma criminoso nel cui ambito i fatti in rilievo sono stati realizzati.

Se la reiterazione di più reati, da parte di una stessa persona, non è *ex se* rivelatrice dell'esistenza di un retroterra programmatico, il fatto che in tale reiterazione incorrano, in concorso tra loro, gli stessi autori, costituisce un elemento che implica l'antecedente logico della stipula di una previa intesa, specie, per quanto qui rileva, se si considera che la consumazione dei reati in causa ha richiesto la predisposizione di mezzi organizzativi complessi, tradottisi nella falsificazione di più documenti, onde dotare l'autovettura BMW di certificazioni tali da occultarne la provenienza delittuosa (cfr. sentenza sub 1).

Gli elementi dell'ultrattività dell'intesa e della complessità organizzativa risultano logicamente incompatibili con l'idea dell'estemporanea determinazione nel reato e, viceversa, attagliati alla ricostruzione secondo la quale il ROSSI abbia aderito ad un programma preordinato alla commissione di più reati.

I delitti di ricettazione (capo a), di riciclaggio (capo b), di falsità ideologica in atto pubblico (capi c, d ed f) e di falsità ideologica in certificati ed autorizzazioni amministrative (capo e), accertati con la sentenza sub 1, sono stati commessi onde mettere su strada l'autovettura BMW, mod. 320 D, targata CE 842 JV e, perciò, dotare il ROSSI di un mezzo di grossa cilindrata, indispensabile per curare la gestione delle operazioni di narcotraffico, la riferibilità delle quali allo stesso esecutato è stata accertata con la forza del giudicato dalla sentenza sub 2.

Quanto al dato del *tempus commissi delicti*, va detto che la commissione degli reati di falso e la consumazione del delitto di riciclaggio (sentenza sub 1), che ne è stato il precipitato, si sono collocano lungo una filiera temporale che va dal 16 gennaio al 27 ottobre 2003, mentre i due fatti di traffico di stupefacente risalgono al 23 novembre ed al 10 dicembre 2003.

Sicché risulta, perfettamente, integrato il requisito della "*contiguità spaziotemporale*", collocato dalle Sezioni Unite tra i "*concreti indicatori*" dell'esistenza del presupposto applicativo della disciplina di cui all'art. 81 cpv. c.p. (cfr. sub 3).

Un ulteriore elemento da valorizzare, sussumibile nella categoria della

“modalità della condotta” (anche questa enucleata dalla giurisprudenza di legittimità - cfr. sub 3), è quello piena compatibilità tra i reati commessi per dotarsi dell'autovettura BMW e la finalità di movimentare i carichi di sostanza stupefacente.

In altre parole, depone a favore della sussistenza della continuazione invocata, il dato che i reati di cui alla sentenza sub 1 possiedano l'attitudine a collocarsi logicamente nell'ambito di un unico disegno criminoso volto al sostegno del narcotraffico, risultando idonei a consentire il reperimento dei mezzi adeguati alla gestione di importanti quantitativi di sostanze droganti.

È, quindi, da ritenersi ricorrente anche il requisito della “omogeneità delle violazioni” (cfr. sub 3), da intendersi non in termini di stretta sovrapposibilità delle fattispecie, bensì di compatibilità logica nel comporre il medesimo disegno criminoso.

La conclusione a cui perviene il Tribunale è che i reati accertati dalle due sentenze in epigrafe sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, statuizione che implica l'applicazione *quoad poenam* della disposizione di cui all'art. 81 cpv. c.p..

**6.** Onde procedere al calcolo della pena da applicare in relazione al reato continuato, va detto che il ROSSI è stato condannato alla:

1. pena di anni **cinque** di reclusione ed **euro 2.600,00** di multa [*pena base per il reato di cui al **capo b)**, stabilita in *anni 4 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa*, aumentata di due terzi per la recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p., ad anni 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, aumentata di mesi 5 di reclusione e di euro 300,00 di multa per il reato di cui al **capo a)**, aumentata di mesi 2 di reclusione e di euro 100,00 di multa per il reato di cui al **capo c)**, aumentata di mesi 3 di reclusione e di euro 300,00 di multa per i reati di cui ai **capi d), e) ed f)** (mesi 1 ed euro 100,00 per ciascun reato), pari complessivamente ad anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 3.900,00 di multa, ridotta per il rito], applicata con la *sentenza n. 348/09*, pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Catania, il 7 aprile 2009, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2011;*
2. pena di anni **dieci** di reclusione ed **euro 70.000,00** di multa [*pena base per il reato di cui al **capo d)**, stabilita in *anni 8 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa*, aumentata di anni 1 ed euro 10.000,00 per le aggravanti contestate di cui all'art. 112, n. 1) e 2) c.p.) e di anni 1 ed euro*

10.000,00 per la continuazione con il reato di cui al **capo f)**], applicata con la sentenza n. 10719/2011 della Corte di Appello di Reggio Calabria emessa in data 5 luglio 2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, pronunciata il 9 agosto 2008.

In ossequio al contenuto dispositivo dell'art. 187 disp. att. c.p.p., in ragione della pena applicata dai giudici della cognizione, è da ritenersi più grave il reato punito al capo d) della sentenza sub 2., in relazione al quale la pena è stata stabilita *in anni 8 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa*.

Tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite, secondo le quali “*nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.*” (Cass. Sez. U, sentenza n. 28659 del 18/5/2017 Cc - dep. 8/6/2017 - Rv. 270074), il Tribunale ridetermina la pena in **anni 11, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 70.866,00 di multa** [pena base, per il reato di cui al **capo d)** della sentenza sub 2, corrispondente ad anni 8 ed euro 50.000,00 multa, aumentata: di anni 1 ed euro 10.000,00 per le aggravanti di cui all'art. 112, n. 1) e 2) c.p. (anni 9 ed euro 60.000); di anni 1 ed euro 10,000,00 per il reato di cui al **capo f)** della sentenza sub 2) (anni 10 e 70.000,00); di anni uno di reclusione e di euro 400,00 di multa per il reato di cui al **capo b)** della sentenza sub 1) (anni uno e mesi sei di reclusione e di euro 600,00 di multa, diminuiti di un terzo per il rito a suo tempo scelto) – (anni 11 ed euro 70.400,00); di mesi 3 e giorni 10 di reclusione e di euro 200,00 di multa per il reato di cui al **capo a)** della sentenza sub 1) (mesi 5 di reclusione e di euro 300,00 di multa, diminuiti di un terzo per il rito a suo tempo scelto) – (anni 11, mesi 3 e giorni 10 ed euro 70.600,00); di mesi 1 e giorni 10 di reclusione e di euro 66,00 di multa per il reato di cui al **capo c)** della sentenza sub 1) (mesi 2 di reclusione e di euro 100,00 di multa, diminuiti di un terzo per il rito a suo tempo scelto) – (anni 11, mesi 4 e giorni 20 ed euro 70.666,00); di mesi 2 di reclusione e di euro 200,00 di multa, per i reati di cui ai **capo d), e) ed f)** della sentenza sub 1) (mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa, diminuiti di un terzo per il rito a suo tempo scelto) - (anni 11, mesi 6 e giorni 20 ed euro 70.866,00)].

L'aumento relativo al capo b) della sentenza sub 1 è stato quantificato

tenendo conto della significativa gravità del fatto, avendo il ROSSI fatto ricorso ad una sofisticata tecnica di mascheramento della provenienza illecite dall'autoveicolo.

Restano invariati i presupposti che, in sede di cognizione, avevano dato luogo all'applicazione delle pene accessorie.

L'entità della pena è preclusiva alla concessione della sospensione condizionale con riferimento al reato continuato.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 81, c. 2, c.p. e 671 c.p.p.,

riconosce il vincolo della continuazione tra i reati di cui alla:

- sentenza n. 348/09, pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Catania, il 7 aprile 2009, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2011;
- sentenza n. 10719/2011 della Corte di Appello di Reggio Calabria emessa in data 5 luglio 2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, pronunciata il 9 agosto 2008;

e, per l'effetto, ridetermina la pena in anni 11, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 70.866,00 di multa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Palmi (RC),.

Il Giudice est.  
Francesco VERDI

Il Presidente  
Anna BIANCHI